



THE ADECCO GROUP

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Adecco Italia
Holding di Partecipazioni e Servizi S.p.A. in data 24/11/2025**

Sede legale in Milano, Via Tolmezzo 15
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. 13362510151

PARTE GENERALE

1 QUADRO NORMATIVO	5
1.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	5
1.2 I REATI RICOMPRESI NEL D.LGS. 231/2001	6
1.3 LE SANZIONI COMMIMATE DAL D.LGS. 231/2001	20
1.4 LA CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	21
1.5 LE "LINEE GUIDA" DI CONFINDUSTRIA E LA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATASI IN TEMA DI D.LGS. 231/2001	22
1 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ADECCO ITALIA HOLDING DI PARTECIPAZIONE E SERVIZI S.P.A... 24	
1.1 FINALITÀ DEL MODELLO	24
1.2 I DESTINATARI	26
1.3 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO	27
1.4 CODICE DI CONDOTTA E MODELLO	27
2 PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO: MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO - PROCESSI SENSIBILI E PRESIDI..... 29	
2.1 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO	30
2.2 FAMIGLIE DI REATO E FATTISPECIE RILEVANTI	31
2.3 PROCESSI STRUMENTALI/FUNZIONALI	34
2.4 LA STRUTTURA DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO	35
3 REGOLE COMPORTAMENTALI37	
■ COMPORTAMENTI DA TENERE NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, CON LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI E CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	37
■ COMPORTAMENTI DA TENERE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ "SENSIBILI" RISPETTO AI DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI INTRODOTTI DALLA LEGGE 48/2008	39

■ COMPORTAMENTI DA TENERE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ "SENSIBILI" RISPETTO AI REATI SOCIETARI, INTRODOTTI DAL D.LGS. 61/2002, MODIFICATI DALLA LEGGE 262/2005, DALLA LEGGE 190/2012 DALLA LEGGE 69/2015 E DAL D.LGS. 38/2017	40
■ COMPORTAMENTI DA TENERE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ "SENSIBILI" RISPETTO AI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE INTRODOTTI DALLA LEGGE 228/2003 E MODIFICATI DALLA LEGGE 199/2016	43
■ COMPORTAMENTI DA TENERE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ "SENSIBILI" RISPETTO AI REATI DI "ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE"	44
■ COMPORTAMENTI DA TENERE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ "SENSIBILI" RISPETTO AI REATI COLPOSI INTRODOTTI DALLA LEGGE 123/2007	45
■ COMPORTAMENTI DA TENERE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ "SENSIBILI" RISPETTO AI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLICITA, NONCHÉ AUTO-RICICLAGGIO INTRODOTTI DAL D.LGS. 231/2007 E MODIFICATI DAL D.LGS. 186/2014	46
■ COMPORTAMENTI DA TENERE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ "SENSIBILI" RISPETTO AI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE INTRODOTTI DALLA LEGGE 99/2009	48
■ COMPORTAMENTI DA TENERE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ "SENSIBILI" RISPETTO AL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA INTRODOTTO DALLA LEGGE 116/2009	49
■ COMPORTAMENTI DA TENERE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ "SENSIBILI" RISPETTO AI REATI AMBIENTALI INTRODOTTI DAL D.LGS. 121/2011 E MODIFICATI DALLA LEGGE 68/2015 E DAL D.LGS. 21/2018	50
■ COMPORTAMENTI DA TENERE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ "SENSIBILI" RISPETTO AI REATI DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE INTRODOTTO DAL D.LGS. 16 LUGLIO 2012, N. 109 E MODIFICATI DALLA LEGGE 17 OTTOBRE 2017 N. 161	52
■ COMPORTAMENTI DA TENERE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ "SENSIBILI" RISPETTO AI REATI TRIBUTARI INTRODOTTI DAL D.L. 124/2019, COME MODIFICATI DALLA LEGGE 157/2019, E DAL D.LGS. 75/2020.	53

4 ORGANISMO DI VIGILANZA..... 56

4.1 COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO	56
4.2 DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCÀ	57
4.3 COSTITUZIONE E REGOLAMENTO	59
4.4 POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	60
4.5 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	63

4.6 DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING: GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	64
4.7 FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	68
5 IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO.....	70
5.1 PRINCIPI GENERALI	70
5.2 MISURE SANZIONATORIE NEI CONFRONTI DEGLI AUTORI DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO	72
5.2.1 SANZIONI PER I DIPENDENTI CON QUALIFICA DIRIGENZIALE	72
5.2.2 SANZIONI PER I COLLABORATORI.....	73
5.2.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	73
5.2.4 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI APICALI.....	73
5.2.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI AVENTI RAPPORTI CONTRATTUALI/COMMERCIALI	74
6 DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO.....	75
6.1 FORMAZIONE E INFORMAZIONE	75
7 ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	77

PARTE SPECIALE

— — PARTE GENERALE I — —

1 QUADRO NORMATIVO

1.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito il “D.Lgs. 231/2001” o, anche solo, il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per “enti” si intendono le società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene sia definita “amministrativa” dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale l’accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estesa all’ente le medesime garanzie del processo penale.

La responsabilità amministrativa dell’ente deriva dal compimento di una serie di specifici reati espressamente indicati nel D.Lgs. 231/2001, commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti “*soggetti apicali*”), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti “*sottoposti*”).

Oltre all’esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.Lgs. 231/2001 richiede anche l’accertamento della colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una “*colpa di organizzazione*”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati nel successivo paragrafo, da parte dei soggetti espressamente individuati dal Decreto.

Laddove l’ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un’organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l’adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

1.2 I REATI RICOMPRESI NEL D.LGS. 231/2001

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano, di seguito, i reati attualmente ricompresi nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, precisando, tuttavia, che si tratta di un elenco destinato ad ampliarsi nel prossimo futuro:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):

- Peculato (art. 314 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- Indebita destinazione di denaro o di cose mobili (art. 314 bis c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322-bis c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Turbata liberà degli incanti (art. 353 c.p.);

- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.);
- 2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis) introdotti nel Decreto dalla Legge 48/2008 e modificati dai D.Lgs. n. 7 e 8/2016:
 - (*Falsità in*) Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
 - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
 - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
 - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
 - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
 - Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11-bis, della Legge 18 novembre 2019, n. 133);
 - estorsione informatica (art. 629, III co., c.p.).
- 3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter) introdotti nel Decreto dalla Legge 94/2009 e modificati dalla Legge 69/2015:
 - Associazione per delinquere, anche diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art. 416 c.p.);

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
 - Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
 - Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2 comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407 comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.);
4. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis) introdotti nel Decreto dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 e successivamente dal D.Lgs. 125/2016:
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
 - Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.);
5. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis* 1) introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009:
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
 - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.);
6. Reati societari (art. 25-*ter*) introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005 e, successivamente, dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 e dal D.Lgs. 38/2017 e dal D. Lgs. 19/2023:
- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - Fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* c.c.);
 - False comunicazioni sociali nelle società quotate (art. 2622 c.c.);
 - Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
 - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
 - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* c.c.);

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (ex art. 54 D. Lgs. 19/2023, in attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere);
7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater) introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2003:
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
 - Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
 - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale art. 270-quater c.p.);
 - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinques c.p.);
 - Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
 - Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
 - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
 - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 d.l. 15/12/1979, n. 625 conv. con mod. in l. 6/02/1980, n. 15);

- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2);
8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater) introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2006:
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.);
9. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies) introdotti dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 nonché modificato dalla Legge 199/2016:
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - Prostituzione minorile (art. 600-bis, commi 1 e 2, c.p.);
 - Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
 - Pornografia virtuale (art. 600-quater1 c.p.);
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
 - Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.);
10. Abusi di mercato (art. 25-sexies) introdotti nel Decreto dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005, nonché dal D.Lgs. 107/2018:
- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998);
 - Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998);
11. Reati transnazionali introdotti nel Decreto dalla Legge 146/2006:
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 29-quater D.P.R. n. 43/1973);
 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990);
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D.Lgs. n. 286/1998);
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
 - Favoreggimento personale (art. 378 c.p.);
12. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies) introdotti nel Decreto dalla Legge 123/2007 e dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186:
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.);
13. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies e 25-octies.1) introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 231/2007 e modificati con la Legge n. 186/2014:
- Ricettazione (art. 648 c.p.);
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.);
 - Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis);
14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies) introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009:
- Immissione in sistemi di reti telematiche, a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171 comma 1, lett. a-bis), Legge 633/1941);

- Reati di cui al punto precedente commessi in riferimento ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171, comma 3, Legge 633/1941);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, comma 1, Legge 633/1941);
- Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies della Legge 633/1941, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171-bis, comma 2, Legge 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o

audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/1941, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater, Legge 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171-ter comma 1, Legge 633/1941);

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente; abusiva fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovideo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettuazione di riproduzione, esecuzione o comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita

(art. 171-ter comma 2, Legge 633/1941); Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis Legge 633/1941, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-bis, comma 2 di detti dati (art. 171-septies, Legge 633/1941);

- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, Legge 633/1941);

15. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies) introdotto nel Decreto dalla Legge 116/2009:

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);

16. Reati ambientali (art. 25-undecies) introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 121/2011, successivamente modificati dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68, dal D.Lgs. 21/2018 nonché dal Decreto Legge 116/2025:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.); tale disposizione punisce più gravemente i suddetti reati nel caso in cui gli stessi vengano commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale ex art. 416 c.p.;
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
- Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 D.Lgs. 152/2006);
- Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed I), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3 Legge n. 150/1992);

- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992);
 - Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive dell'ozono (art. 3 Legge n. 549/1993);
 - Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8 D.Lgs. n. 202/2007);
 - Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera (art. 9 D.Lgs. n. 202/2007);
 - Impedimento del controllo (art. 452- septies c.p.);
 - Omessa bonifica (art. 452- terdecies c.p.);
 - Abbandono di rifiuti pericolo non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis);
 - Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255- ter).
17. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies) inserito nel Decreto dall'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e modificato dalla Legge 161/2017:
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 co. 12-bis D.Lgs. n. 286/1998);
 - Trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 12 comma, 3-bis e 3-ter D.Lgs. 286/1998);
 - Favoreggimento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 12 comma 5 D.Lgs. 286/1998);
18. Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies) introdotti per effetto dell'art. 5 della Legge 167/2017 e modificati dal D.Lgs. n. 21/2018:
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale (art. 604-bis c.p.);
19. Frode in competizioni sportive esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies) inserito dalla Legge 39/2019:
- Frodi in competizioni sportive (art. 1 Legge n. 401/1989)
 - Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4, Legge n. 401/1989);
20. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies) introdotti per effetto del DL n. 124/2019, come convertito in Legge n. 157/2019 e integrati a seguito del D.Lgs. 75/2020:

- Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000);
- Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000);
- Delitto di dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. n. 74/2000) qualora i fatti siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- Delitto di omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. n. 74/2000) qualora i fatti siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;
- Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. n. 74/2000);
- Delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000);
- Delitto di indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) qualora i fatti siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;

Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000);

21. Reati in materia di contrabbando (art. 25-sexiesdecies) disciplinati dal DPR 43/1973 ed introdotti per effetto del D.Lgs. 75/2020:

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943);

- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943);
 - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943);
 - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943);
 - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943);
 - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 73/1943);
 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943);
 - Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943);
 - Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943);
22. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies) articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022:
- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
 - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
 - Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
 - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
 - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
 - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
 - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
 - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
 - Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.);
23. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodecovies) articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022:
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
 - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

1.3 LE SANZIONI COMMIMATE DAL D.LGS. 231/2001

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive che possono essere comminate solo laddove espressamente previsto sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15 Decreto) nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

1.4 LA CONDIZIONE ESIMENTANTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che la società non risponda a titolo di responsabilità amministrativa, qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento, sia stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e controllo;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo, dunque, consente all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, si richiede che esso:

- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli (Organismo di Vigilanza);
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto, nel contesto aziendale, delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento all'effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, il D.Lgs. 231/2001 richiede inoltre:

- una verifica periodica e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la conseguente modifica (c.d. aggiornamento) del Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo di cui la Direzione competente mantenga evidenza documentale.

1.5 LE “LINEE GUIDA” DI CONFINDUSTRIA E LA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATASI IN TEMA DI D.LGS. 231/2001

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Ai fini della predisposizione del modello, vengono quindi prese in considerazione le *“Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001”* (di seguito solo “Linee Guida”) redatte da Confindustria e approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto. Dette Linee Guida, successivamente aggiornate da Confindustria nel 2008 (alla data del 31 marzo 2008, quindi approvate dal Ministero della Giustizia il 2 aprile 2008), sono state nuovamente aggiornate nel marzo 2014 e approvate con nota del Ministero della Giustizia il 21 luglio 2014, sentiti i Ministeri concertanti, la CONSOB e la Banca d'Italia. Successivamente, sono state aggiornate nel giugno del 2021 e approvate l'8 giugno 2021 dal Ministero della Giustizia.

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente e del suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/2001.

Le fasi progettuali sopra richiamate sono state effettivamente attuate dalla Società, che ne conserva peraltro la relativa documentazione.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del Modello di organizzazione, gestione e controllo sono le seguenti:

- la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti;
- la predisposizione di un sistema integrato di gestione dei rischi che consenta *i) una razionalizzazione delle attività; ii) un miglioramento dell'efficacia ed efficienza delle attività di compliance; iii) un'agevolazione nella condivisione delle informazioni anche attraverso la predisposizione di risk assessment e la manutenzione periodica dei programmi di compliance; iv) un maggiore coordinamento e collaborazione dell'attività svolta dalle principali funzioni aziendali interessate e coinvolte nel sistema di gestione dei rischi;*
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni e adeguati controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, e, laddove opportuno, la previsione di limiti di spesa;
- sistemi di controllo di gestione capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- la predisposizione di appositi canali di segnalazione per consentire ai soggetti apicali o sottoposti di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite e/o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni da loro svolte. Tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- informazione e formazione del personale.

Le Linee Guida Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può

gestire in autonomia un intero processo);

- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.

Si dà atto infine che, nella predisposizione e nell'aggiornamento del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, si è altresì tenuto conto dell'evolversi dei pronunciati giurisprudenziali più significativi formatisi in materia di D.Lgs. 231/2001 e responsabilità amministrativa degli enti.

– PARTE GENERALE II – IL MODELLO ORGANIZZATIVO

1 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ADECCO ITALIA HOLDING DI PARTECIPAZIONE E SERVIZI S.p.A.

1.1 FINALITÀ DEL MODELLO

Adecco Italia Holding di Partecipazione e Servizi S.p.A. (di seguito alternativamente “Adecco Holding” o la “Società”) è una società facente parte del gruppo internazionale Adecco e, al contempo, capogruppo di un gruppo di società (di seguito “Gruppo”) con sede in Italia, attive principalmente nella somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 276/2003 (e successive modifiche e integrazioni) e servizi in ambito risorse umane, su cui esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 bis cod. civ.

Adecco Italia Holding di Partecipazione e Servizi S.p.A. svolge, come da oggetto sociale, l’acquisto, la detenzione e il trasferimento di partecipazioni di qualsiasi natura in altre società e/o enti, anche se aventi la sede legale all'estero; la prestazione di servizi nel settore amministrativo, commerciale, pubblicitario e organizzativo, informatico e delle risorse umane.

La Società svolge altresì la consulenza e il coordinamento tecnico, finanziario e organizzativo delle società controllate, collegate controllanti o, comunque, facenti parte del medesimo gruppo e lo svolgimento in loro favore di servizi tecnici e/o amministrativi e/o commerciali, nonché la concessione di finanziamenti e la prestazione di garanzie reali e personali a favore delle società controllate, collegate controllanti o, comunque, facenti parte del medesimo gruppo.

La Società può svolgere altresì acquisto di proprietà o di altri diritti reali su beni immobili e mobili e vendita e locazione degli stessi, registrazione o acquisto di brevetti e marchi e sfruttamento degli stessi.

La Società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria immagine e di quella del Gruppo, nonché in un'ottica di miglioramento della propria struttura organizzativa e, più in generale, del funzionamento della Società stessa.

La Società consapevole dell'importanza di adottare ed efficacemente attuare un sistema idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti nel contesto aziendale, si è dotata di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, di coloro che nella stessa rivestano posizioni apicali, dei dipendenti (anche con qualifica dirigenziale) e dei collaboratori.

La Società ha dunque approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 9 luglio 2007 il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche solo il “**Modello**”), successivamente aggiornato, fino alla versione attuale, contenente i reati introdotti nel Decreto dalla data di prima approvazione ad oggi, sul presupposto che l'adozione dello stesso costituisca un valido strumento di sensibilizzazione dei destinatari (cfr. paragrafo 2.2), ad assumere, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti tali da prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

Segnatamente, attraverso l'adozione del Modello, la Società ha inteso perseguire le seguenti finalità:

- vietare i comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto, richiedendo ai Destinatari del Modello (cfr. paragrafo 2.2) condotte corrette e trasparenti in conformità al presente Modello; determinare nei Destinatari del Modello (cfr. paragrafo 2.2) la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi contenute, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti, nonché di sanzioni amministrative irrogabili direttamente alla Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società, in quanto le stesse (anche nel caso in cui Adecco Holding fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la stessa si conforma nell'esercizio delle attività aziendali;
- consentire alla Società, grazie ad un insieme di protocolli, policy e procedure e a una costante azione di monitoraggio sull'attuazione di tale sistema in relazione alle aree di attività identificate a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Nell'ambito del Gruppo, le società hanno inteso adottare il proprio modello che tiene conto - soprattutto per quanto attiene alla definizione delle singole procedure operative e dei relativi livelli di controllo individuati - delle peculiarità insite nelle rispettive strutture organizzative e nelle attività di ciascuna singola società.

La Società, in veste di capogruppo, ha informato le sue controllate degli indirizzi assunti per la prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, suggerendo al contempo i criteri generali cui i relativi modelli devono uniformarsi. Di conseguenza, i modelli adottati da ciascuna società del Gruppo sono stati comunicati ad Adecco Holding.

In ogni caso, ciascuna società del Gruppo opera autonomamente e con specifica responsabilità in relazione all'adozione, all'efficace applicazione, all'aggiornamento, alla divulgazione del proprio modello.

Il Modello di Adecco Holding fa, inoltre, parte e costituisce integrazione del più articolato sistema di procedure e controlli che rappresentano la complessiva architettura di *Corporate Governance* della Società. Di tale sistema fanno parte:

- le procedure e i controlli facenti parte del sistema di controllo interno denominato ICOFR (*Internal Control Over Financial Reporting*), la cui valutazione è effettuata secondo i principi stabiliti dall'Internal Control – Integrated Framework emesso dal Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO);
- i principi e i precetti enunciati all'interno del “Codice di Condotta Aziendale”, di cui al paragrafo 2.4.

1.2 I DESTINATARI

Le disposizioni del Modello sono vincolanti per tutti coloro che, all'interno della Società rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, ovvero esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (c.d. soggetti apicali), tutti i dipendenti (ivi compresi i dipendenti con qualifica dirigenziale) e i collaboratori sottoposti a coordinamento della Società (i.e. collaborazioni coordinate e continuative) - (di seguito - tutti insieme - i “Destinatari”).

1.3 ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

Con riferimento alle esigenze individuate nel D.Lgs. 231/2001, gli elementi fondamentali sviluppati da Adecco Holding nella definizione del Modello possono essere così riassunti:

- principi etici e delle regole comportamentali volte alla prevenzione di condotte che possano integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001, sancite nel Codice di Condotta e, più in dettaglio, nel presente Modello;
- mappatura delle attività a rischio-reato, con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto (attività che pertanto dovranno essere sottoposte a monitoraggio periodico);
- un insieme di procedure, policy e altra documentazione interna che presidia le attività aziendali, ivi incluse in particolare ai fini del presente Modello quelle attività che, a seguito della menzionata attività di mappatura, sono risultate esposte ad un rischio potenziale di commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- un Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV”), con specifici compiti di vigilanza sull’efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello;
- un sistema sanzionatorio idoneo a garantire l’efficace attuazione del Modello, contenente le disposizioni disciplinari e le misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello stesso;
- attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello;
- specifici protocolli di controllo diretti a regolare le decisioni di Adecco Holding, declinati nelle Sezioni della “Parte Speciale” del presente Modello.

1.4 CODICE DI CONDOTTA E MODELLO

Adecco Holding è parte del gruppo internazionale Adecco che ha adottato a livello mondiale il proprio “Codice di Condotta Aziendale”, divulgandolo a tutte le società che ne fanno parte, e traducendolo nelle diverse lingue. Il Gruppo Adecco ha redatto inoltre la *P90 – Disciplina Whistleblowing: gestione delle segnalazioni* che disciplina più compiutamente le modalità con cui devono essere segnalati eventuali

comportamenti od omissioni non conformi ai precetti in esso contenuti, o, comunque, violazioni di esplicite norme di legge.

La Società, determinata ad assicurare la massima correttezza nella conduzione dei propri affari anche a tutela dell'immagine propria e del Gruppo, ha scelto di adottare il:

- Codice di Condotta del gruppo internazionale, approvato l'11 aprile 2022 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2023;
- Codice di Condotta Terze Parti del gruppo internazionale – approvato l'11 aprile 2022 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2023 – che si applica a tutte le terze parti che entrano in relazione di affari con il Gruppo;
- Codice di Condotta – Sezione Seconda che si applica alle società del Gruppo Adecco in Italia, approvato il 28 ottobre 2021 e aggiornato nel gennaio 2024.

I citati documenti costituiscono il “Codice di Condotta Aziendale”, che sancisce principi di “deontologia aziendale” idonei a concorrere nella prevenzione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto.

Di tali principi la Società esige l’osservanza da parte di tutti coloro che agiscono in suo nome e per suo conto e, più in generale, di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, entrano in relazione di affari con essa.

Il Modello, le cui prescrizioni sono coerenti e conformi ai principi etici contenuti nel “Codice di Condotta Aziendale”, risponde invece a specifiche esigenze di conformità con i requisiti del D.Lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell’ambito di operatività del Decreto stesso. Il Modello è, peraltro, cogente nei confronti dei soggetti individuati quali Destinatari ai sensi del paragrafo 2.2.

In considerazione del fatto che il “Codice di Condotta – Sezione Seconda” richiama comunque principi di comportamento idonei anche a prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, tale documento acquisisce rilevanza ai fini del Modello e costituisce, pertanto, un elemento complementare allo stesso e un valido strumento di prevenzione delle fattispecie penali ricomprese nel Decreto.

2 PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO: MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO - PROCESSI SENSIBILI E PRESIDI

Il D.Lgs. 231/2001 prevede al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il modello di organizzazione, gestione e controllo individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.

Di conseguenza, la Società ha proceduto, con il supporto di un consulente esterno, ad un'analisi approfondita delle stesse.

Preliminariamente, la Società ha tenuto conto della propria organizzazione che, al momento dell'approvazione del presente Modello, è strutturata secondo un **Organigramma aziendale** che evidenzia ruoli e linee gerarchiche all'interno della struttura organizzativa, nonché del sistema di deleghe e procure in essere.

L'**Organigramma aziendale** è custodito presso la sede della Società dalla Funzione *Human Resources & Organization* che ne cura l'archiviazione e lo rende disponibile per eventuale consultazione.

Adecco Holding ha successivamente analizzato i processi in cui si articola l'attività della Società, al fine di identificare le aree potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 ed individuare quali tra tali reati dovessero ritenersi strettamente connessi alle attività sensibili individuate. Tale prima analisi si è svolta anche attraverso interviste e questionari sottoposti alle funzioni apicali ed ai dipartimenti coinvolti nell'esercizio delle attività sensibili, i quali, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore aziendale di relativa competenza.

I risultati dell'attività sopra descritta sono stati raccolti in una scheda descrittiva (c.d. “**Matrice delle attività a rischio-reato**”), che forma parte integrante del Modello e che illustra nel dettaglio i concreti profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, nell'ambito delle attività di Adecco Holding.

In particolare, in detta Matrice delle attività a rischio-reato sono indicate le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001 e ritenute rilevanti nell'ambito della realtà aziendale della Società, le attività aziendali a rischio di commissione dei reati (c.d. “**attività sensibili**”), le strutture aziendali coinvolte, gli esempi di possibili modalità e finalità di realizzazione degli stessi nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati stessi (c.d. “**processi strumentali o funzionali sensibili**”).

La Matrice delle attività a rischio-reato è custodita in cartelle di rete dal Dipartimento Integrity & Compliance, che ne cura l'archiviazione, rendendola disponibile per eventuale consultazione agli Amministratori, ai Sindaci, all'Organismo di Vigilanza e a chiunque sia legittimato a prenderne visione.

2.1 AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO

Nello specifico, è stato riscontrato il rischio di possibile commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 nelle seguenti aree di attività aziendale, che vengono di seguito riportate come indicate nella Mappatura delle attività a rischio-reato:

- A. gestione dei rapporti di alto profilo con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- B. gestione dei rapporti infragruppo;
- C. acquisizione e gestione di informazioni privilegiate (economiche, patrimoniali, finanziarie e strategiche);
- D. gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori impiegati presso le sedi e le filiali;
- E. richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti agevolati erogati da enti pubblici nazionali e sovranazionali;
- F. gestione dei rapporti con funzionari pubblici per adempimenti normativi, anche in occasione di verifiche e ispezioni relative al rispetto della normativa applicabile alla società gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali) e rapporti con l'autorità giudiziaria;
- G. gestione del sistema informativo aziendale;
- H. gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- I. gestione degli aspetti ambientali delle attività aziendali;
- J. gestione della contabilità generale e predisposizione dei progetti di bilancio civilistico (incluso il bilancio consolidato) di eventuali situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie ed altri adempimenti in materia societaria;
- K. gestione degli adempimenti fiscali dichiarativi.

2.2 FAMIGLIE DI REATO E FATTISPECIE RILEVANTI

Anche in considerazione delle attività caratteristiche di Adecco Holding, sono state ritenute applicabili alla realtà organizzativa della Società le seguenti famiglie di reato:

- 1) reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001);
- 2) delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001);
- 3) reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001);
- 4) delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/2001);
- 5) abusi di mercato (art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001);
- 6) reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs. 231/2001);
- 7) ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/2001);
- 8) reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/2001);
- 9) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001);
- 10) reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001);
- 11) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001);
- 12) reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001).

In considerazione delle famiglie di reato sopra richiamate, sono risultati potenzialmente associabili alle attività della Società i seguenti reati presupposto:

- Art. 24: frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.); turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.); malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.); truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);

- Art. 24-bis: falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.), accesso abusivo a sistema informatico e telematico (art. 615-ter c.p.);
- Art. 25: induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), corruzione e istigazione alla corruzione (artt. 318, 319, 320, 322, 322 bis c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Art. 25-ter: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.); impedito controllo (art. 2625 comma 2 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Art. 25-quinquies: intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Art 25-sexies: abuso di informazioni privilegiate;
- Art. 25-septies: omicidio colposo, lesioni personali colpose (artt. 589-590 c.p.);
- Art. 25-octies: ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, auto-riciclaggio (art. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p.);
- Art. 25-novies: divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171 commi 1, lett. a-bis, e 3 L. 633/1941), reati in materia di software e banche dati (art. 171 bis L. 633/1941);
- Art. 25-decies: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Art. 25-undecies: (concorso in) attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006);
- Art. 25-duodecies: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 co. 12 D.Lgs. 286/1998); favoreggimento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato (art. 12, comma 5, D.Lgs. 286/1998);
- Art. 25-quinquiesdecies: delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000); delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000); delitto di dichiarazione infedele qualora i fatti siano

commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (art. 4, D.Lgs. 74/2000); delitto di omessa dichiarazione qualora i fatti siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (art. 5, D.Lgs. 74/2000); delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000); delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000); delitto di indebita compensazione qualora i fatti siano commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000); delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).

In considerazione delle attività svolte dalla Società, non si sono invece ravvisati concreti profili di rischio rispetto alla commissione dei reati di cui agli artt. 24-ter (delitti di criminalità organizzata), 25-bis e *bis 1* (falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, delitti contro l'industria e il commercio), 25-quater (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), 25-quater 1 (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 25-terdecies (Razzismo e xenofobia), 25-quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati) 25-sexiesdecies (Reati in materia di contrabbando), art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale), nonché dei reati transnazionali previsti dall'art. 10 della Legge 146/2006. Con riferimento a tali ultimi reati si è, infatti, appurato come la Società non abbia rapporti commerciali con l'estero.

Con riguardo ai reati per cui non si sono ravvisati concreti profili di rischio, la Società ritiene peraltro che i principi etici e le regole comportamentali enunciate nel "Codice di Condotta Aziendale", che vincola tutti i suoi destinatari alla più rigorosa osservanza delle leggi e delle normative applicabili, risultino idonei alla prevenzione anche di tali illeciti.

Inoltre, il C.d.A. è impegnato e si impegna per il futuro, su segnalazione e/o in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, ad effettuare le necessarie e periodiche valutazioni per le eventuali estensioni/integrazioni delle attività a rischio e ad effettuare tempestivamente l'eventuale aggiornamento del Modello.

Per un maggior dettaglio delle attività sensibili, delle possibili modalità di realizzazione dei reati ritenuti ad esse associabili e delle finalità ipoteticamente perseguiti dalla Società con la commissione degli stessi, si rinvia all'esame della Matrice delle attività a rischio-reato.

2.3 PROCESSI STRUMENTALI/FUNZIONALI

Sono stati anche individuati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni, gli strumenti e/o i mezzi per la commissione delle fattispecie di reato sopra menzionate:

1. gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le autorità amministrative indipendenti;
2. gestione dei flussi monetari e finanziari;
3. acquisto di beni, servizi e consulenze;
4. gestione delle donazioni, sponsorizzazioni e altre liberalità
5. selezione, assunzione e gestione del personale, dei benefit e dei rimborsi spesa;
6. gestione della contabilità generale, predisposizione del progetto di bilancio civilistico e gestione dei rapporti con il Socio e il Collegio Sindacale;
7. gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
8. gestione degli adempimenti in materia ambientale;
9. gestione del sistema informativo aziendale;
10. gestione dei rapporti infragruppo;
11. gestione delle informazioni privilegiate;
12. gestione della variabile fiscale e degli adempimenti tributari;
13. gestione del contenzioso;
14. gestione del whistleblowing.

A ciascun processo strumentale rilevante nella realtà aziendale, ritenuto a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, è stata dedicata una specifica Sezione della Parte Speciale del presente Modello

ove sono stati formulati i c.d. “Protocolli di controllo”, adottati dalla Società per prevenire il rischio di commissione del reato nella gestione delle attività sensibili e dei processi sensibili/strumentali associati ai reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

2.4 LA STRUTTURA DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO

Nella predisposizione del Modello e sulla base delle famiglie di reato risultate rilevanti, la Società ha riesaminato il sistema organizzativo e di controllo esistente, strutturato in una serie complessa di presidi, al fine di verificare se esso fosse idoneo a prevenire gli specifici reati previsti dal Decreto, nelle aree di attività aziendale identificate a rischio.

In particolare, il sistema organizzativo e di controllo di Adecco Holding si basa, sui seguenti elementi:

- il quadro normativo e regolamentare, nazionale, comunitario e internazionale, applicabile ad Adecco Holding, ivi compreso quello proprio del settore in cui la Società opera ed al quale quest'ultima si attiene rigorosamente;
- esistenza del Codice di Condotta che, come già rappresentato, sancisce principi e regole di condotta adottate da Adecco Holding;
- la struttura gerarchico-funzionale (cfr. organigramma aziendale);
- sistemi informativi orientati alla segregazione delle funzioni e alla protezione delle informazioni in essi contenute da parte di soggetti non autorizzati, con particolare riferimento ai sistemi gestionali e contabili;
- esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto del principio di legalità;
- separazione dei compiti, attraverso la distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi;
- chiara e formalizzata attribuzione di poteri – ivi inclusi poteri di firma – in coerenza con le responsabilità assegnate;
- veridicità, verificabilità, coerenza, congruità e tracciabilità di ogni operazione e transazione;
- Policy Anti Bribery e Anti Corruption GP 01.10/002 (per il gruppo internazionale) e P172 Policy per la gestione degli omaggi, liberalità e/o donazioni e ospitalità adottata dal Gruppo;

- attività di controllo sui processi e sulle attività a maggior rischio e sul sistema di reporting, ivi comprese le attività periodiche di verifica dell'effettiva operatività dei controlli ICS secondo quanto stabilito dai piani di audit locali;
- sistema di comunicazione interna e formazione del personale;
- le regole comportamentali contenute nella Parte Generale e i protocolli di controllo declinati nelle Sezioni della Parte Speciale del presente Modello.

L'attuale sistema organizzativo e di controllo di Adecco Holding garantisce il raggiungimento degli obiettivi di seguito individuati:

- efficacia ed efficienza della Società nell'impiegare le risorse, nel proteggersi dalle perdite e nel salvaguardare il patrimonio aziendale;
- rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle procedure interne applicabili in tutte le operazioni ed azioni della Società;
- comunicazioni interne tempestive, veritieri ed affidabili per consentire il corretto svolgimento di ogni processo decisionale.

Alla base di detto sistema sono posti i seguenti principi, ripresi e declinati nelle procedure aziendali e nei principi di comportamento e nei protocolli di controllo:

- ogni operazione, transazione e azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
- il sistema di controllo interno documenta l'esecuzione dei controlli, anche di supervisione.

Il sistema di controllo, la cui verifica dell'adeguatezza e dell'efficacia è rimessa al Dipartimento Internal Audit, coinvolge ogni settore dell'attività svolta da Adecco Holding attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, riducendo in tal modo ogni possibile ipotesi di conflitto di interessi.

Il personale, nell'ambito delle attività svolte, è responsabile del corretto funzionamento del sistema di controllo costituito dall'insieme delle attività di verifica che le singole Direzioni/Funzioni svolgono sui relativi processi.

Si segnala altresì che la Società, in conformità al contenuto dell'articolo 6, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 231/01 si prefigge l'obiettivo: i) di realizzare una gestione dei flussi finanziari ordinata e trasparente; ii) di contrastare ogni possibile fenomeno di creazione di fondi occulti e/o provviste destinate alla commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

3 REGOLE COMPORTAMENTALI

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato ricomprese nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, o, comunque, siano contrari alle leggi vigenti, al "Codice di Condotta Aziendale", ai regolamenti interni ed alle disposizioni operative e alle procedure aziendali.

- *Comportamenti da tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con le Autorità Amministrative Indipendenti e con l'Autorità giudiziaria*

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo e per conto o nell'interesse di Adecco Holding, intrattengono rapporti con Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio e, più in generale, con la Pubblica Amministrazione e/o con le Autorità Amministrative Indipendenti.

L'operatività relativa alle attività sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione è improntata al rispetto dei seguenti criteri:

- 1) ogni operazione è suddivisa nelle seguenti fasi:
 - a) iniziativa-proposta;
 - b) istruttoria su punti rilevanti, formazione del contenuto dell'operazione e dei suoi termini essenziali;
 - c) verifica della correttezza formale e sostanziale dell'operazione;
 - d) motivata decisione;
 - e) esecuzione;
- 2) tutte le fasi devono essere documentate e verificate;
- 3) le fasi omogenee dello stesso processo possono essere assegnate ad un unico soggetto, ma nessuno dei soggetti partecipanti al processo deve disporre di poteri illimitati e svincolati dalla verifica di altri soggetti deputati alla cura di fasi diverse del medesimo processo, oltre che degli organi preposti al controllo.

Sotto il profilo generale è fatto divieto di:

- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica

Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti, italiane o straniere, al fine di ottenere indebiti vantaggi a beneficio della Società;

- promettere o concedere utilità di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o di Autorità Amministrative Indipendenti, italiane o straniere, al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società;
- accordare omaggi di qualsiasi tipo e/o valore. Eventuali omaggi del tutto eccezionali devono essere comunicati, autorizzati e in ogni caso documentati in modo adeguato, anche al fine di consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner commerciali o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, presso la Pubblica Amministrazione o le Autorità Amministrative Indipendenti, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi ovvero in relazione al tipo di incarico conferito;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti, partner commerciali o altri soggetti terzi, in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti;
- considerare o proporre opportunità di impiego presso la Società che possano favorire un rappresentante della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti, sia italiane che straniere, al fine di indurre gli stessi a garantire un indebito vantaggio alla Società;
- tenere una condotta ingannevole od omissiva che possa indurre la Pubblica Amministrazione, le Autorità Amministrative Indipendenti o l'Autorità giudiziaria in errore di valutazione tecnico-economica sulla documentazione presentata dalla Società;
- esibire documenti o rendere dati falsi o alterati ovvero rendere informazioni non corrispondenti al vero;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione, delle Autorità Amministrative Indipendenti o dell'Autorità giudiziaria;
- presentare dichiarazioni non veritiero a organismi Pubblici nazionali o stranieri al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi Pubblici nazionali o stranieri a titolo di erogazioni,

contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano originariamente destinate;

- sfruttare relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, facendo dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale come corrispettivo della mediazione illecita, ovvero per remunerarlo in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, o anche all'omissione o ritardo di un atto del suo ufficio.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere infine gestiti esclusivamente dalle persone autorizzate.

È fatto obbligo ai Destinatari che, per conto di Adecco Holding, intrattengono rapporti con l'autorità giudiziaria, nell'ambito di procedimenti di qualsivoglia natura, di applicare anche in detti rapporti le medesime regole.

- *Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività “sensibili” rispetto ai delitti informatici e di trattamento illecito di dati introdotti dalla Legge 48/2008*

Le seguenti regole comportamentali si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano incaricati della gestione e manutenzione dei server, delle applicazioni, dei client e delle reti di telecomunicazione, nonché a tutti coloro cui siano state assegnate password e chiavi di accesso al sistema informativo aziendale:

- il personale aziendale contribuisce alla promozione di un adeguato livello di protezione del patrimonio informatico e telematico della Società e dei soggetti terzi, sia privati che pubblici, conformemente alle modalità di controllo, preventivo e successivo, attivate dalla Società e, pertanto, si astiene da qualsiasi condotta che possa compromettere la sicurezza, riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati aziendali e altrui;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o ad aggirare le protezioni del sistema informativo aziendale o altrui;
- il personale si astiene dal porre in essere condotte volte ad alterare o falsificare documenti informatici di qualsiasi natura o a indurre in errore gli Enti Pubblici circa la veridicità della documentazione elettronica prodotta e presentata;
- il personale non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Società nell'espletamento dell'attività lavorativa resa in suo favore.

- *Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività “sensibili” rispetto ai reati societari, introdotti dal D.Lgs. 61/2002, modificati dalla Legge 262/2005, dalla Legge 190/2012 dalla Legge 69/2015 e dal D.Lgs. 38/2017*

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto ai reati societari di cui all’art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001.

L’operatività relativa alle attività sensibili in relazione ai reati societari è improntata al rispetto dei seguenti criteri:

- 1) rigoroso rispetto delle norme di legge (anche sovranazionali) dei regolamenti e delle procedure aziendali applicabili e piena trasparenza nella gestione di tutte le attività:
 - a) che possano incidere sull’integrità del capitale sociale, o su ogni altro presidio previsto dalle norme o dalle procedure interne a garanzia dei creditori;
 - b) che potrebbero portare alla creazione dell’utilità che costituisce, in via di estrema semplificazione, il risultato ultimo nonché il fine di una attività corruttiva (attività inerenti al c.d. ciclo attivo, quali, a titolo esemplificativo, la definizione del prezzo di offerta di un bene o di un servizio, la definizione delle condizioni e dei termini di pagamento, della scontistica e della definizione di eventuali risoluzioni transattive in caso di contestazioni);
 - c) attraverso le quali sarebbe possibile costituire la provvista o i fondi necessari per le illecite dazioni o promesse di denaro (attività relative al c.d. ciclo passivo quali, a titolo esemplificativo, gli acquisti di beni e servizi, l'affidamento di consulenze e altre prestazioni professionali, la gestione del magazzino);
 - d) funzionali alla formazione e redazione dei bilanci e di ogni comunicazione sociale, relazione, prospetto previsti dalle norme, rappresentando e comunicando tempestivamente, correttamente e con completezza i dati e le informazioni inerenti la situazione finanziaria, patrimoniale ed economica della Società e, nel caso, del Gruppo;
 - e) finalizzate a garantire il corretto funzionamento e la capacità operativa degli organi sociali, con particolare riferimento alla libera formazione ed espressione della volontà delle assemblee, omettendo ogni atto, informazione o rappresentazione fraudolenta o simulata che possa influenzare scorrettamente tale volontà;

- 2) completa, efficace, propositiva e tempestiva collaborazione e trasparenza nei rapporti e nelle comunicazioni con gli organi (interni ed esterni) deputati al controllo ed alla vigilanza delle diverse funzioni impegnate nella gestione degli adempimenti societari, omettendo ogni comportamento atto – direttamente o indirettamente – ad impedire, ostacolare o deviare, mediante l'artificiosa alterazione dei dati e delle informazioni, l'esecuzione delle operazioni di controllo e di revisione.

Più in generale è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione dei bilanci, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, ovvero predisporre comunicazioni sociali dirette al socio o al pubblico che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società o del Gruppo, ovvero provvedere all'iscrizione contabile di poste o di operazioni inesistenti o di valore difformi da quello reale;
- omettere dati e informazioni imposti dalla legge e occultare fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società o del Gruppo;
- restituire conferimenti al socio o liberare lo stesso dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o da destinarsi per legge a riserva, o fornire una rappresentazione alterata in bilancio di utili e riserve altrimenti distribuibili;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- esporre nelle comunicazioni ad Autorità Amministrative Indipendenti fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Amministrative Indipendenti, anche in sede di ispezione (a titolo esemplificativo:

espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);

- adottare procedure, in occasione di fusioni, scissioni, riduzioni di capitale e altre operazioni straordinarie, che violino i diritti previsti dalla legge a favore dei creditori sociali in relazione a tali operazioni;
- porre in essere comportamenti che impediscono materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino, anche a mezzo della mancata esibizione della documentazione richiesta, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte del socio e del Collegio Sindacale.

Con specifico riferimento al reato di corruzione tra privati, la Società rifiugge il ricorso di ogni forma di corruzione, diretta o per interposta persona, senza alcuna eccezione, incluse le ipotesi di istigazione, per raggiungere i propri obiettivi economici. In particolare, si rinvia alle regole comportamentali e ai protocolli di controllo validi ai fini della corruzione verso la Pubblica Amministrazione di cui al primo punto del presente paragrafo nonché alla Sezione 1 della Parte Speciale.

Nel dettaglio è vietato:

- offrire, promettere, dare, pagare, sollecitare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, un vantaggio economico o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché a qualsivoglia soggetto con funzioni direttive, sia di società o enti privati terzi, sia propri della Società;
- accettare la richiesta da, o sollecitazioni da, o autorizzare/sollecitare qualcuno ad accettare, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, un vantaggio economico o altra utilità da una qualsivoglia controparte, quando l'intenzione sia di indurre la controparte a compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche qualora l'offerta, la promessa o la sollecitazione non sia accettata.

Con riferimento alle attività “sensibili” al rischio di corruzione tra privati, Adecco Holding:

- svolge una *due diligence* preventiva in caso di assunzione di nuovi dipendenti o altri ulteriori soggetti terzi che operano od opereranno in nome e per conto della Società;
- tiene adeguatamente i libri sociali, in modo tale da garantire la tracciabilità di tutte le transazioni

poste in essere dalla Società;

- conserva la documentazione relativa all'elargizione di omaggi, donazioni, contributi e sponsorizzazioni (vietata qualsiasi forma di regalo a controparti commerciali o a loro familiari o a persone che intrattengono con questi stretti rapporti personali, se non si caratterizzano per l'esiguità del valore o non sono volti a promuovere iniziative di carattere culturale o artistico, o ancora se non sono tesi a promuovere l'attività aziendale. In ogni caso, i regali e gli omaggi sono sempre preventivamente approvati dalla Società). I regali offerti - con la sola eccezione di quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte e necessarie verifiche;
 - adotta un sistema di controllo interno dei conti che garantisce che i pagamenti di valore non esiguo vengano eseguiti con sola firma congiunta, che l'accesso ai conti sia consentito solo a soggetti muniti di expressa procura, che sia effettuata una periodica verifica sulla corrispondenza tra i beni effettivi della Società quelli indicati nei libri sociali;
 - assicura la formazione in materia di procedure anticorruzione per i soggetti apicali e i soggetti posti alle loro dipendenze o sotto il loro controllo.
- *Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività “sensibili” rispetto ai reati contro la personalità individuale introdotti dalla legge 228/2003 e modificati dalla Legge 199/2016*

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto ai reati contro la personalità individuale di cui all'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001.

Ai Destinatari è richiesto di:

- garantire il rispetto degli adempimenti contributivi, retributivi e fiscali e della normativa in materia di lavoro;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto con i fornitori che utilizzano manodopera (e.g. nell'ambito di appalti), la rispettabilità e l'affidabilità dei medesimi;
- accertare il rispetto degli adempimenti contributivi, retributivi e fiscali e della normativa in materia di lavoro da parte dei fornitori che utilizzano manodopera;
- monitorare l'osservanza, da parte dei fornitori che utilizzano manodopera, degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico sanitarie e di

sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza;

- garantire, con riferimento al personale dipendente l'assolvimento di obblighi e adempimenti in relazione all'orario di lavoro, al riposo settimanale, al lavoro festivo e notturno, etc.

Ai Destinatari è fatto divieto di instaurare e/o proseguire rapporti con fornitori che utilizzano manodopera in condizioni sfruttamento. Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: i) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo paleamente difforme dai contratti collettivi nazionali applicabili o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; ii) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; iii) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; iv) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

▪ *Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività “sensibili” rispetto ai reati di “Abuso di informazioni privilegiate”*

Le seguenti regole comportamentali si applicano ai Destinatari che nello svolgimento delle proprie attività si trovino, a qualunque titolo, a gestire informazioni “price sensitive” in situazione di “asimmetria informativa” rispetto al mercato.

Per “price sensitive” deve intendersi qualsiasi informazione di carattere preciso, non ancora resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari ovvero uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti (come definita all'art. 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 596/2014).

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- con riferimento al reato di “abuso di informazioni privilegiate”, qualora gli stessi siano venuti in possesso di tali informazioni nell'esercizio della loro attività lavorativa, professione o ufficio, di astenersi: i) dall'acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi sugli strumenti finanziari utilizzando le medesime informazioni; ii) dal comunicare tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione o ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014; iii) dal raccomandare o indurre altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di una delle operazioni di cui al precedente punto i);

- gestire le informazioni e la documentazione, acquisite nello svolgimento delle attività aziendali, assicurandosi che l'accesso alle informazioni in essi contenute sia limitato ai soli soggetti esplicitamente autorizzati per ragioni professionali o lavorative, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

In caso di dubbi circa la corretta interpretazione delle regole comportamentali sopra indicate, il soggetto interessato potrà richiedere chiarimenti al proprio responsabile o al Dipartimento Integrity&Compliance, che potrà - a sua volta - consultare l'Organismo di Vigilanza.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, il personale della Società deve tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative a società (quotate e non quotate).

- *Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività “sensibili” rispetto ai reati colposi introdotti dalla Legge 123/2007*

Adecco Holding promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nella propria struttura richiedendo, ad ogni livello, comportamenti responsabili e rispettosi della normativa di riferimento, nonché delle procedure aziendali adottate in materia di sicurezza sul lavoro.

In via generale, è fatto obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione del sistema sicurezza adottato dalla Società di dare attuazione, ciascuno per la parte di propria competenza e nel rispetto delle deleghe e procure attribuite dalla Società, nonché delle procedure aziendali vigenti in tale ambito, alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito “DVR”).

Per un'effettiva prevenzione dei rischi ed in conformità agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 81/2008, nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, è fatta espressa richiesta:

- ai soggetti e alle funzioni aziendali a vario titolo coinvolte nella gestione del sistema sicurezza, di svolgere i compiti loro attribuiti dalla Società, nonché previsti per Legge in tale materia, nel rispetto delle deleghe e procure conferite, nonché delle procedure aziendali esistenti, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;

- ai soggetti designati dalla Società ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (quali ad esempio il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione; gli Incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo; gli addetti al Primo Soccorso) di svolgere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema sicurezza adottato dalla Società;
- ai Preposti di vigilare sulla corretta osservanza, da parte di tutti i lavoratori, delle misure e delle procedure di sicurezza adottate dalla Società, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- a tutti i dipendenti di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alla sede e uffici della Società, e di osservare le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni aziendali.

Ogni comportamento contrario al sistema sicurezza adottato dalla Società è adeguatamente sanzionato quale violazione del Modello, nell'ambito di un procedimento disciplinare conforme alle previsioni della normativa in materia di rapporti di lavoro.

- *Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività “sensibili” rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio introdotti dal D.Lgs. 231/2007 e modificati dal D.Lgs. 186/2014*

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto ai reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio di cui all'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001.

La Società ritiene necessario che i Destinatari, in particolare i soggetti coinvolti nella gestione dell'operazione di cash-pooling infra-gruppo, nei pagamenti inter-company, nel processo di finanziamento infra-gruppo, nella gestione degli incassi dai clienti delle società controllate e nella gestione degli acquisti, seguano le seguenti regole comportamentali:

- astenersi dal porre in essere comportamenti che possano in qualsivoglia modo integrare, direttamente o indirettamente, condotte di riciclaggio, auto-riciclaggio o di ricettazione e/o possano agevolarne o favorirne la relativa commissione. A tale proposito, integrano le condotte di riciclaggio o di impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, la sostituzione o il

trasferimento del denaro, dei beni o di altra utilità di provenienza illecita, ovvero il compimento di operazioni atte ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita, mentre integra la condotta della ricettazione l'acquisto o il ricevimento ovvero l'occultamento di denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato; il reato di auto-riciclaggio si configura laddove chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

In via generale, ai soggetti coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto ai suddetti reati è richiesto di:

- scegliere i fornitori secondo regole predefinite di trasparenza, qualità ed economicità;
- attraverso le informazioni disponibili, verificare sotto il profilo della onorabilità e affidabilità le controparti commerciali e, più in generale, i clienti con cui si avviassero rapporti d'affari;
- utilizzare nelle transazioni il sistema bancario, richiedendo anche ai clienti che i pagamenti avvengano esclusivamente tramite tale sistema, che consente la tracciabilità dei trasferimenti finanziari;
- definire per iscritto le condizioni e i termini contrattuali che regolino i rapporti con fornitori e partner, commerciali e finanziari;
- effettuare pagamenti su conti correnti di banche operanti in paesi elencati nelle liste “tax heaven” o in favore di società off-shore, solo previa verifica e autorizzazione da parte della funzione competente, qualora non si tratti di fornitori riconducibili all'ordinario schema di business della Società;
- in tutte le dichiarazioni di natura contabile/fiscale, garantire la veridicità e la completezza dei dati esposti;
- rispettare le disposizioni normative in materia contabile e fiscale, compresi i termini previsti dalla legislazione applicabile per la presentazione delle dichiarazioni contabili/fiscali e il successivo versamento delle imposte da esse risultanti;
- rispettare i termini previsti dalla normativa applicabile per il versamento delle ritenute dovute sulla base della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta ovvero risultanti dalla certificazione rilasciata al sostituito;

- nei rapporti e operazioni con le società del Gruppo, rispettare rigorosamente i requisiti di certezza, inerenza, determinabilità e congruità di tutti i costi generati da tali operazioni, conservando copia di tutta la documentazione e corrispondenza idonea a confermare l'effettività, la congruenza e l'utilità della prestazione;
- sottoporre a firma, nei limiti e alle condizioni richieste dalle procedure aziendali e dal sistema di deleghe e poteri in vigore, gli atti concernenti il pagamento di tasse e tributi.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- acquistare beni e servizi verso un corrispettivo palesemente inferiore al valore di mercato, senza prima aver effettuato verifiche sulla provenienza;
 - trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore al valore limite previsto dalla vigente normativa;
 - emettere assegni bancari e postali per importi superiori a quelli previsti dalla normativa vigente e che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
 - effettuare pagamenti su conti correnti esteri nei confronti di persone fisiche residenti in Italia o di enti aventi sede legale in Italia;
 - effettuare versamenti su conti correnti cifrati o presso Istituti di credito privi di insediamenti fisici;
 - impiegare, sostituire o trasferire somme di denaro di cui si conosca o, comunque, si sospetti la provenienza illecita.
- *Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività “sensibili” rispetto ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore introdotti dalla Legge 99/2009*

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto ai reati di cui all'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- assicurare il rispetto delle norme interne, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà intellettuale;
- promuovere il corretto uso di tutte le opere dell'ingegno, compresi i programmi per elaboratore e le banche di dati.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- realizzare qualunque condotta finalizzata, in generale, alla duplicazione di programmi per elaboratore protetti dal diritto d'autore o le banche di dati sulla memoria fissa del *personal computer*;
- installare programmi per elaboratore senza aver preventivamente informato la Direzione/Funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza informatica;
- diffondere tramite il sito internet brani musicali, foto o video a supporto di attività promozionali, in assenza dell'espressa autorizzazione dell'autore e in violazione delle norme concernenti i diritti di sfruttamento dell'opera stessa.
- *Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria introdotto dalla Legge 116/2009*

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- mantenere nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di

non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole alla Società o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio.

È inoltre vietato:

- intrattenere rapporti con persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale al fine di turbare la loro libertà di autodeterminazione;
 - riconoscere forme di liberalità o altre utilità a dipendenti o terzi che siano persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale per indurli a omettere dichiarazioni o a falsare le stesse, in favore di Adecco Holding;
 - riconoscere progressioni in carriera, scatti retributivi o incentivi premianti a dipendenti o collaboratori che non trovino adeguata corrispondenza nei piani di sviluppo delle risorse umane e di incentivazioni aziendali o che comunque non rispondano a ragioni obiettive che giustifichino l'assunzione di dette iniziative.
- *Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività “sensibili” rispetto ai reati ambientali introdotti dal D.Lgs. 121/2011 e modificati dalla Legge 68/2015 e dal D.Lgs. 21/2018*

La Società è particolarmente sensibile e attenta nella gestione degli adempimenti prescritti dalla normativa e promuove la diffusione di una cultura dell'ambiente e della consapevolezza dei rischi ad esso connessi, richiedendo comportamenti responsabili e rispettosi delle norme e delle procedure aziendali adottate in materia ambientale.

I principi di comportamento di carattere generale di seguito richiamati si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto ai Reati Ambientali, con lo scopo di escludere o mitigare il rischio di commissione delle fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, ai Destinatari è richiesto di:

- rispettare scrupolosamente la normativa in materia ambientale;
- diffondere ad ogni livello dell'organizzazione i principi comportamentali in materia ambientale e sensibilizzare i propri fornitori affinché assicurino prodotti e servizi in linea con tali principi;

- verificare che i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, ove richiesto dal D.Lgs. 152/2006 e dalle ulteriori fonti normative e regolamentari, diano evidenza, in base alla natura del servizio prestato, del rispetto della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di tutela dell'ambiente;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti;
- verificare le autorizzazioni e le iscrizioni dei gestori ambientali cui la Società affida le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento dei rifiuti, pericolosi e non pericolosi;
- inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali la Società possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza ed il rinnovo delle stesse;
- aggiornare periodicamente l'archivio delle autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni acquisite dai fornitori terzi e segnalare tempestivamente alla funzione preposta ogni variazione riscontrata;
- gestire i rapporti con i funzionari degli Enti Pubblici preposti al controllo della normativa ambientale (es. ARPA, Polizia Municipale), nell'ambito dei poteri conferiti, secondo principi di massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale della Pubblica Amministrazione, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni e agli adempimenti richiesti;
- nel caso di realizzazione di un evento lesivo per l'ambiente, predisporre le misure di prevenzione necessarie, fornendo tempestiva comunicazione alle autorità competenti nei termini di legge;
- assicurare un atteggiamento di collaborazione alle Autorità Pubbliche preposte al controllo della normativa ambientale.

Con riferimento ai principi di comportamento, in particolare, è fatto espresso divieto di:

- porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di gestione dei rifiuti;
- falsificare o alterare le comunicazioni ambientali nei confronti della Pubblica Amministrazione (e.g. ARPA, Amministrazione Provinciale, ASL, Comune, Autorità giudiziaria, Polizia Municipale, ecc.);

- falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni o Autorità di controllo ovvero omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la tutela dell'ambiente o la salute pubblica;
- impedire l'accesso agli insediamenti da parte di soggetti incaricati del controllo.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione sugli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza presunte situazioni di irregolarità o di non conformità eventualmente riscontrate.

In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle regole comportamentali indicate, il soggetto interessato potrà richiedere chiarimenti al proprio responsabile che potrà - a sua volta - consultare l'Organismo di Vigilanza.

- *Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività “sensibili” rispetto ai reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare introdotto dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e modificati dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161*

La Società, anche come Holding di un Gruppo che opera nell'ambito del mercato del lavoro, attraverso gli strumenti giuridici previsti dall'art. 30 D.Lgs. 81/2015 e s.m.i., ma non solo, ritiene la materia oggetto di questo paragrafo particolarmente sensibile con specifico riferimento ai servizi svolti nell'ambito della “sommministrazione di lavoro”.

Ciò precisato, i principi comportamentali di carattere generale richiamati in questo Modello, in uno con le specifiche procedure adottate dalla Società sono funzionali alla mitigazione del rischio di commissione delle fattispecie di reato previste dall'art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 rispetto alla specifica “identità” e operatività di Adecco Italia Holding, per la quale – anche analizzati i dati storici – il rischio di commissione è stato ritenuto modesto.

I principi di seguito esposti si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto ai reati considerati.

Ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- assumere dipendenti extracomunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale;

compiere attività volte a favorire la permanenza illecita dello straniero nel territorio italiano ovvero in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Sono in particolar modo vietate attività finalizzate all'introduzione e permanenza nel territorio italiano illegale di familiari, al di fuori dell'ipotesi di riconciliazione familiare, espressamente previste per legge.

- *Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività “sensibili” rispetto ai reati tributari introdotti dal D.L. 124/2019, come modificati dalla Legge 157/2019, e dal D.Lgs. 75/2020.*

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto ai reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

La Società ritiene necessario che i Destinatari, in particolare i soggetti coinvolti nella gestione della variabile fiscale e degli adempimenti tributari, tra cui le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e le compensazioni di crediti d'imposta, nonché i soggetti coinvolti nella gestione del ciclo attivo e passivo, nella gestione del personale, nella gestione delle transazioni infra-gruppo e, in generale, nell'area Finanza e Amministrazione, nonché nelle “*Capital Transactions*”, seguano le seguenti regole:

- gli adempimenti fiscali sono svolti in ottemperanza delle disposizioni della normativa tributaria e in collaborazione con le Autorità fiscali; gli adempimenti fiscali sono eseguiti nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa applicabile o dall'Autorità fiscale, al fine di garantire la piena *compliance* alla disciplina di settore, anche avvalendosi di consulenti esterni di comprovata competenza e professionalità;
- al fine di prevenire eventuali condotte fraudolente, gli adempimenti fiscali e dichiarativi sono posti in essere solo dalle funzioni autorizzate nel rispetto del principio di separazione dei compiti;
- gli atti, i fatti e i negozi intrapresi sono rappresentati in modo da rendere applicabili forme di imposizione fiscale conformi alla reale sostanza economica delle operazioni;
- in tutte le dichiarazioni di natura contabile/fiscale, sono garantite la veridicità e la completezza dei dati esposti;

- sono rispettate le disposizioni normative in materia contabile e fiscale, compresi i termini previsti dalla legislazione applicabile per la presentazione delle dichiarazioni contabili/fiscali e il successivo versamento delle imposte da esse risultanti;
- sono garantite la trasparenza nei rapporti con fornitori e consulenti nonché il controllo sull'effettività delle prestazioni ricevute; è altresì garantita l'effettività delle prestazioni effettuate a clienti e debitamente fatturate;
- le scritture contabili obbligatorie e dei documenti di cui è necessaria la conservazione sono archiviati correttamente;
- i Destinatari sono tenuti a collaborare in modo trasparente con le Autorità fiscali, fornendo ad esse, ove necessario per lo svolgimento di verifiche o l'attività di riscossione, tutta la documentazione e le informazioni richieste, in modo veritiero e completo;
- in caso di operazioni e transazioni con controparti estere e/o con elementi di transnazionalità, i Destinatari di volta in volta coinvolti sono tenuti a portarle all'attenzione della Direzione Amministrativa al fine di essere valutate preventivamente sotto il profilo fiscale, anche attraverso il coinvolgimento di consulente esterno specializzato.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- porre in essere operazioni soggettivamente inesistenti, ossia con fornitore inesistente o fittizio (cartiera) o privo di struttura aziendale;
- porre in essere operazioni oggettivamente inesistenti, ossia quando l'operazione (bene o servizio acquistato) non è stata mai posta in essere nella realtà (inesistenza oggettiva) oppure è stata posta in essere per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura (inesistenza relativa) oppure quando è fatturata ad un prezzo maggiore rispetto a quello dei beni/servizi acquistati (sovrafatturazione quantitativa);
- porre in essere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi;

- effettuare operazioni inesistenti attraverso l'emissione di fatture o altri documenti attestanti transazioni in tutto o in parte non avvenute, così da consentire al cliente di utilizzarli per indicare elementi passivi finti all'interno delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e, quindi, di evadere tali imposte;
- porre in essere un'operazione societaria finalizzata a rendere difficoltosa la riscossione delle imposte dovute a seguito di dichiarazione o a seguito di accertamento al fine di sottrarsi in tutto o in parte ad una procedura di riscossione coattiva di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative ad esse relative;
- indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi finti;
- occultare o distruggere le scritture contabili obbligatorie o gli altri documenti fiscalmente rilevanti, anche attraverso l'accesso agli strumenti di archiviazione informatica dei medesimi, con la finalità di rendere impossibile la ricostruzione del reddito imponibile all'Amministrazione finanziaria;
- effettuare transazioni che comportino il coinvolgimento della Società in condotte fraudolente nell'ambito di sistemi internazionali con lo scopo di evadere l'IVA, anche attraverso l'omissione della dichiarazione IVA annuale;
- effettuare operazioni di carattere transnazionale, con finalità di evasione dell'IVA, che possono comportare l'indicazione nelle dichiarazioni fiscali di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi inesistenti;
- effettuare compensazioni di crediti d'imposta inesistenti, per i quali non sussistono gli elementi constitutivi e giustificativi degli stessi;
- effettuare compensazioni di crediti d'imposta non spettanti, ossia sorti per una errata imputazione di costi inerenti all'attività d'impresa, oppure corretti ma non ancora esigibili perché non iscritti in dichiarazione, oppure esistenti ma non utilizzabili nell'anno perché superata la soglia massima degli importi compensabili.

4 ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidata ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

A tale proposito, le Linee Guida di Confindustria precisano che, sebbene il D.Lgs. 231/2001 consenta di optare per una composizione sia monocratica che collegiale, la scelta tra l'una o l'altra soluzione deve assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla dimensione e complessità organizzativa della società.

Il Decreto richiede, inoltre, che l'Organismo di Vigilanza svolga le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società, e che sia collocato in posizione di *staff* al Consiglio di Amministrazione, svincolato da ogni rapporto gerarchico con i singoli responsabili delle funzioni aziendali.

In sede di prima approvazione del Modello, il Consiglio di Amministrazione di Adecco Holding ha istituito l'Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sull'effettività, sull'adeguatezza e sull'aggiornamento del Modello. Successivamente, l'Organismo è rinnovato con apposita decisione del Consiglio di Amministrazione e resta in carica per il numero di esercizi sociali da quest'ultimo stabilito all'Atto di nomina.

In ossequio alle prescrizioni del D.Lgs. 231/2001, alle indicazioni espresse dalle Linee Guida di Confindustria e agli orientamenti della giurisprudenza formatisi in materia, Adecco Holding ha istituito un organo collegiale, composto di tre membri di cui uno con funzione di Presidente, che è in grado di assicurare autorevolezza, indipendenza e credibilità dello svolgimento delle relative funzioni. L'OdV di Adecco Holding si è dotato di un proprio Regolamento, reperibile nella intranet aziendale, che identifica:

- la composizione dell'OdV e i requisiti dei suoi componenti;
- le modalità di nomina e di decadenza;
- i compiti dell'OdV le modalità di svolgimento dell'incarico;
- i poteri dell'OdV;
- le regole di convocazione e funzionamento.

A tale proposito, l'Organismo di Vigilanza è composto da almeno 3 membri di cui:

- uno con funzioni di Presidente scelto tra professionisti esterni alla società con caratteristiche di indipendenza, particolarmente qualificato ed esperto in materie rilevanti in relazione ai contenuti del Decreto;
- il Responsabile del Dipartimento Internal Audit;
- il Direttore della Funzione Legale.

Per la composizione scelta, l'Organismo di Vigilanza è stato definito in modo da poter garantire i seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza: detto requisito è assicurato dalla composizione collegiale, dal mancato coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza in attività operative e di gestione e dall'adeguata collocazione gerarchica che consente il reporting diretto al Consiglio di Amministrazione;
- professionalità: requisito garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche, di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, la composizione prescelta garantisce idonee conoscenze giuridiche e dei principi e delle tecniche di controllo e monitoraggio;
- onorabilità: ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza deve avere un profilo etico di indiscutibile valore che non ne pregiudichi l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta, pena l'ineleggibilità o la revoca della carica;
- continuità d'azione: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale di Adecco Holding. Il requisito in esame è, inoltre, garantito dalla presenza nell'Organismo di Vigilanza di due persone interne all'organizzazione della Società.

4.2 DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCÀ

I componenti dell'Organismo sono scelti tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore.

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono scelti tra soggetti che non abbiano rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado con gli Amministratori, che ne possano compromettere l'indipendenza di giudizio.

Non possono essere designati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro che abbiano prestato/ricevuto fidejussioni o altre garanzie personali in favore di uno degli Amministratori della Società o del coniuge, ovvero abbiano con essi rapporti di credito o di debito estranei all'incarico.

Il componente esterno designato non deve intrattenere rapporti commerciali con la Società che possano integrare ipotesi di conflitto di interessi.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo medesimo, l'insorgere di eventuali condizioni ostative al permanere dei requisiti di eleggibilità e onorabilità richiesti per la carica di componente dell'Organismo stesso.

Per i componenti interni, l'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza cessa automaticamente con il venire meno del rapporto di lavoro subordinato del componente dell'Organismo con la società di cui lo stesso è dipendente. Si precisa, inoltre, che la decadenza è efficace, oltre che per revoca e dimissioni, anche per cambio della mansione svolta all'interno della società (quando questa variazione non permette di mantenere il corretto presidio o il mantenimento dei requisiti sopra richiamati e, comunque, previsti all'interno del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza).

La revoca dei componenti dell'Organismo potrà avvenire esclusivamente per giusta causa e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, che decide all'unanimità.

Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti:

- l'omessa comunicazione di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- la mancata partecipazione a tre riunioni consecutive dell'Organismo in assenza di giustificato motivo, nonché la violazione degli obblighi di riservatezza posti a carico di ciascun componente dell'Organismo;

- costituisce, inoltre, giusta causa di sospensione e/o revoca dall'incarico di componente dell'Organismo, a insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della Società, anche il mero coinvolgimento di un componente in un procedimento penale o in un procedimento disciplinare.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Costituisce, invece, causa di decaduta dell'intero Organismo di Vigilanza:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti di verifica e controllo;
- la sentenza di condanna della Società, anche non divenuta irrevocabile, ovvero una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. sentenza di patteggiamento), ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

In caso di sospensione o revoca di uno dei componenti dell'Organismo, così come in ogni altra ipotesi in cui per qualunque motivo venga meno la composizione sopra indicata, il Consiglio di Amministrazione adotterà i provvedimenti che riterrà più opportuni per ristabilire, nel minor tempo possibile, la piena collegialità dell'Organismo stesso, che in ogni caso è salvo decisione contraria del medesimo Consiglio di Amministrazione, conserverà le proprie funzioni e prerogative nella composizione ridotta per un periodo di sei (6) mesi. Decorso detto termine, l'Organismo si riterrà decaduto.

4.3 COSTITUZIONE E REGOLAMENTO

L'Organismo si è dotato di regole per il proprio funzionamento all'interno di un apposito "Regolamento di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza", custodito presso la Società dal Dipartimento Integrity&Compliance, nel quale sono in particolare regolati:

- i criteri di nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza;
- i requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e di onorabilità, continuità d'azione;
- le cause di ineleggibilità e incompatibilità;
- la durata in carica;
- le regole di convocazione e funzionamento;

- le funzioni e i poteri dell'Organismo di Vigilanza;
- il ciclo delle attività;
- obblighi e responsabilità;
- obblighi di riservatezza;
- ricorso al supporto di collaboratori esterni;
- flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali.

4.4 POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sulla diffusione nel contesto aziendale, conoscenza e comprensione del Modello da parte dei Destinatari;
- vigilare sull'osservanza e sul funzionamento del Modello in ambito aziendale;
- verificare l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati ricompresi nel Decreto vigile sulla validità ed adeguatezza del Modello con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati in ambito aziendale;
- monitorare l'evoluzione normativa del D.Lgs. 231/2001;
- proporre al Consiglio di Amministrazione della Società l'aggiornamento del Modello, nell'ipotesi in cui si renda necessario e/o opportuno effettuare correzioni e/o adeguamenti dello stesso in relazione alle mutate condizioni aziendali e/o normative;
- vigilare sulla corretta applicazione, nel contesto aziendale, dei protocolli e delle procedure rispetto alle esigenze di prevenzione dei reati, proponendo - in caso di riscontrati disallineamenti - l'eventuale modifica o aggiornamento degli stessi;
- in caso di effettiva commissione di reati e/o di significative violazioni del Modello, valutare l'opportunità di proporre al Consiglio di Amministrazione della Società modifiche al Modello;
- verificare l'effettività e funzionalità delle modifiche apportate al Modello dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Tali compiti sono svolti dall'Organismo attraverso le seguenti attività:

- coordinamento e collaborazione con le Direzioni/Funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali identificate nel Modello a rischio reato;
- verifica delle iniziative promosse dalla Società per la diffusione nel contesto aziendale della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello, anche attraverso proposte, suggerimenti e/o chiarimenti;
- valutare un piano periodico di formazione volto a favorire la conoscenza delle prescrizioni contenute nel Modello di Adecco Holding e del “Codice di Condotta Aziendale”, differenziato secondo il ruolo e le responsabilità dei destinatari;
- attivare procedure di controllo, che rispettino in ogni caso l'esigenza di Adecco Holding di snellezza delle procedure e tengano in considerazione il fatto che la responsabilità primaria sul controllo delle attività aziendali è comunque rimessa ai responsabili delle varie funzioni aziendali, ai vertici aziendali, agli organi sociali a ciò deputati;
- predisporre un piano di verifica sull'osservanza e sul funzionamento del Modello;
- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività aziendale individuate a rischio di reato;
- disporre verifiche straordinarie e/o indagini mirate, volte all'accertamento di possibili violazioni e/o inosservanze o non conformità alle prescrizioni del Modello;
- segnalare, previa informativa al Consiglio di Amministrazione, le violazioni accertate del Modello all'organo aziendale preposto ad avviare il procedimento disciplinare, fermo quanto previsto alla successiva con riguardo alle violazioni poste in essere da soggetti apicali e da dipendenti con qualifica dirigenziale;
- verificare che le violazioni del Modello siano effettivamente e adeguatamente sanzionate dalla Società;
- segnalare tempestivamente, e con i mezzi ritenuti più idonei allo scopo, al Consiglio di Amministrazione le presunte violazioni del Modello che abbiano parvenza di fondatezza, laddove le stesse possano coinvolgere la responsabilità della Società in quanto poste in essere da soggetti apicali e da dipendenti con qualifica dirigenziale, di cui sia venuto a conoscenza per mezzo di segnalazione o che abbia accertato esso stesso;

- segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione, se possibile, e al Collegio Sindacale, nella persona del Presidente, eventuali violazioni del Modello ritenute fondate, da parte degli Amministratori della Società.

Ai fini dello svolgimento delle attività sopra elencate, l’Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l’elenco delle informazioni (“**Flussi Informativi**”, come definiti al paragrafo 4.7 del presente Modello) che devono pervenirgli dalle singole funzioni aziendali e/o dalle unità operative;
- accedere liberamente, senza autorizzazioni preventive, ad ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all’Organismo ai sensi del Decreto, con obbligo di riservatezza in merito a quanto appreso;
- disporre che i responsabili delle funzioni aziendali e, in ogni caso, tutti i Destinatari, forniscano con tempestività le informazioni, i dati, le notizie e/o i documenti loro richiesti per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell’effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative della Società;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l’espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
- istituire specifici canali informativi “dedicati” (indirizzo di posta elettronica dedicato), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l’Organismo;
- raccogliere, elaborare, conservare e aggiornare ogni informazione rilevante ai fini della verifica dell’osservanza del Modello.

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l’Organismo potrà delegare uno o più compiti specifici ai singoli suoi componenti, che li svolgeranno in nome e per conto dell’Organismo stesso. In merito ai compiti delegati dall’Organismo a singoli componenti dello stesso, la responsabilità da essi derivante ricade sull’Organismo nel suo complesso.

All’Organismo di Vigilanza è riconosciuto dal Consiglio di Amministrazione della Società, e su proposta dell’Organismo stesso, un *budget* di spesa adeguato per lo svolgimento delle relative funzioni. L’Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere, rimandando a chi sia dotato dei poteri di firma

nella Società per la sottoscrizione dei relativi impegni, e, in caso di spese eccedenti il *budget* approvato, dovrà essere autorizzato direttamente dal Consiglio di Amministrazione della Società.

4.5 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente all'Amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione della Società e al Collegio Sindacale.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce all'Amministratore Delegato, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza svolta con le seguenti modalità:

- in modo continuativo, direttamente all'Amministratore Delegato, fatto salvo il caso in cui gli esiti dell'attività di vigilanza riguardino direttamente l'Amministratore Delegato. In tale ipotesi, l'Organismo di Vigilanza riferirà al Consiglio di Amministrazione;
- annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, attraverso una relazione scritta, nella quale vengano illustrate le attività di monitoraggio svolte, le criticità emerse o l'esito delle stesse, eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello, nonché il piano delle attività di verifica previste per l'anno successivo;
- periodicamente, almeno una volta all'anno, tramite incontro, al Collegio Sindacale, per garantire un costante allineamento in merito alle attività svolte, potendo inoltre ricevere dal Collegio Sindacale richieste di informazioni o di chiarimenti, nonché in occasione di presunte violazioni da parte degli Amministratori.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dagli organi sociali e, al contempo, potrà – a sua volta – richiedere al Consiglio di Amministrazione di essere convocato ogni volta che ravvisi l'opportunità di riferire in materie inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a particolari situazioni, tra cui eventuali violazioni accertate del Modello o altri casi d'urgenza.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti con le principali responsabilità operative.

4.6 DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING: GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

La legge n. 179, 30 novembre 2017, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” ha introdotto il sistema del cd. “Whistleblowing”, volto alla tutela del dipendente o collaboratore che segnali illeciti nel settore privato.

Successivamente, il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, è intervenuto disciplinando la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato, inteso come “le attività lavorative o professionali, presenti o passate, [...] attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile” (D.Lgs. 24/2023, pubblicato nella GU n.63 del 15/03/2023).

Rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 179/2017, il nuovo D.Lgs. 24/2023 ha modificato l’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 prevedendo importanti novità, tra cui si segnalano a titolo esemplificativo:

- allargamento del perimetro applicativo del whistleblowing, sia oggettivo, sia soggettivo;
- introduzione di canali di segnalazione esterni e pubblici, oltre a quelli interni;
- nuovi obblighi organizzativi e procedurali in capo ai soggetti privati;
- superamento del binomio tra ambito applicativo delle segnalazioni del whistleblowing e delle violazioni della normativa 231;
- poteri sanzionatori in capo all’ANAC.

In riferimento alle previsioni normative sopra citate ed alle successive indicazioni fornite dalle Linee Guida dell’ANAC, la Società ha aggiornato il proprio canale di segnalazione- già preesistente- per adeguarlo alle previsioni del D.Lgs n. 24 /2023 ed in linea con le indicazioni fornite dall’ANAC.

Il canale di segnalazione che il Gruppo Adecco ha istituito a livello globale si chiama Linea ACE (Linea Adecco Conformità ed Etica) ed è stato opportunamente segregato per essere aderente alle previsioni di cui art. 4, co. 4, D.lgs. n. 24/2023; in particolare le segnalazioni vengono raccolte in maniera segregata per la Società e vengono gestite da un apposito Comitato di segnalazione della Società (vedi anche infra).

Il canale di segnalazione della Società è messo a disposizione dei dipendenti, dei collaboratori, dei fornitori, dei candidati, dei tirocinanti, degli ex lavoratori e di tutte le parti terze che entrino in contatto con la stessa. I canali di segnalazione, come di seguito elencati, sono disponibili sui siti internet della Società e sulla intranet aziendale:

- Linea ACE (Linea Adecco Conformità ed Etica) disponibile nella intranet aziendale e reperibile anche sul sito internet del Gruppo Adecco;
- <https://adeccogroup.it/>;

Il canale è una piattaforma informatica che mette a disposizione del Segnalante la possibilità di mantenere l'anonimato e di operare la segnalazione in forma scritta o attraverso un numero verde; in ogni caso sono assicurati strumenti di crittografia per mantenere il più elevato livello di confidenzialità.

La società si è dotata inoltre di una procedura specifica (P90 – Disciplina del Whistleblowing: gestione delle segnalazioni) pubblicata sia sulla intranet che sul sito - approvata dal Consiglio di Amministrazione – che in maniera dettagliata identifica il processo di segnalazione interno, i ruoli le modalità di invio, la ricezione, l'analisi e il trattamento delle segnalazioni da chiunque inviate e/o trasmesse, anche in forma anonima, e le modalità di gestione delle stesse al fine di garantire la riservatezza – anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia - ed evitare qualsivoglia atteggiamento ritorsivo e/o discriminatorio diretto e/o indiretto nei confronti del Segnalante e dei soggetti allo stesso collegati.

La citata Policy identifica anche i passaggi necessari al fine di aderire alle previsioni contenute nel D.Lgs. 24/2023 e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le modalità di trasmissione delle segnalazioni sono volte a garantire la massima riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti e nel Codice Disciplinare della Società sono previste specifiche sanzioni nei confronti dei responsabili delle violazioni per le quali ANAC può applicare sanzioni amministrative pecuniarie (art. 6, co. 2, lett. e), D.Lgs. n. 231/2001).

Le infrazioni che possono comportare l'irrogazione da parte di ANAC di sanzioni amministrative pecuniarie (art. 6, co. 2, lett. e), D.Lgs. n. 231/2001), costituiscono altresì fonte di possibili responsabilità disciplinare nei confronti di coloro che:

-hanno commesso ritorsioni, ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione o violato l'obbligo di riservatezza (art. 21, co. 1, lett. a);

- non hanno istituito o non hanno adottato le procedure per l'effettuazione o la gestione delle segnalazioni o tali procedure non sono conformi alle previsioni del decreto (art. 21, co. 1, lett. b);
- non hanno svolto attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute (art. 21, co. 1, lett. b);
- hanno effettuato una segnalazione e ne è stata accertata la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile (art. 21, co. 1, lett. c).

Il sistema disciplinare della Società prevede apposite sanzioni, nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità, per ciascuna delle fattispecie citate.

Attraverso il canale di segnalazione Whistleblowing della Società possono essere segnalate le seguenti violazioni:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- violazioni del Codice di Condotta del Gruppo Adecco, del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231, delle Policy interne e dei principi di comportamento;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE o nazionali;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE, comprese le violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché di imposte sulle società;
- illeciti, condotte o omissioni che possono impattare sul sistema di gestione SA8000, ove applicabile;

Non rientrano, invece, nel perimetro del canale di segnalazione Whistleblowing della Società:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante;
- le segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati dalla normativa stessa;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

La segnalazione, come espressamente previsto all'art 2 del D.Lgs 24/2023, deve contenere elementi concreti per consentire l'attività di verifica ed in particolare è necessario che risultino chiare: i) le circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione; ii) la descrizione del

fatto e iii) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Le segnalazioni pervenute tramite la Linea ACE vengono gestite da parte di un Comitato di Gestione, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 24/2023, nominato dal CdA della Società. Trattasi di un comitato collegiale composto da dipendenti del Dipartimento Integrity&Compliance dotati di professionalità, competenze specifiche e formate al fine di garantire la professionalità, l'imparzialità, terzietà e riservatezza della gestione delle segnalazioni.

La Società per permettere la fruibilità di un canale diretto con l'Organismo di Vigilanza ha valutato per il momento di mantenere anche il canale di segnalazione tramite l'indirizzo di posta elettronica odv@adecco.it, nonché l'indirizzo postale fisico dell'OdV presso la Società (“Organismo di Vigilanza di Adecco Italia Holding S.p.A. Via Tolmezzo n. 15, Milano, 20132 – all'attenzione del Presidente dell'Organismo di Vigilanza”). Questa decisione è stata valutata opportuna in quanto il canale di segnalazione dell'OdV è acquisito all'interno dell'organizzazione e ben conosciuto da parte di tutti i dipendenti. Si ritiene al momento che il mantenimento di tale indirizzo di posta non ingeneri confusione nei confronti dei dipendenti, anche in ragione dei training formativi realizzati.

In ogni caso si precisa che l'OdV destinatario di segnalazioni rilevanti sul piano 231 dovrà avere cura di richiedere alla persona segnalante se intende beneficiare delle tutele in materia whistleblowing. Ove tale volontà venga espressa, la segnalazione sarà considerata “segnalazione whistleblowing” e andrà trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al Comitato di segnalazione), dandone contestuale notizia alla persona segnalante.

Il Comitato di Gestione e l'Organismo di Vigilanza collaborano, ognuna per il proprio campo di azione, nella valutazione delle segnalazioni; sono previsti flussi di comunicazione semestrali e straordinari da parte del Comitato di gestione delle segnalazioni nei confronti dell'OdV. In particolare, è prevista la trasmissione di flussi informativi all'OdV da parte del gestore delle segnalazioni in due modalità: la prima “ad evento” circa eventuali segnalazioni rilevanti ex D.Lgs. n. 231/2001; la seconda semestrale circa il numero di segnalazioni ricevute unitamente ad un giudizio sul funzionamento del Sistema.

Questi dati consentono all'OdV di essere informato sul contenuto delle segnalazioni ricevute, sulla loro regolare e tempestiva gestione, sull'esito degli accertamenti svolti e sulle eventuali azioni adottate. Le informazioni dovranno, tuttavia, essere trasmesse in modo da garantire la riservatezza nei termini di cui al d.lgs. n. 24/2023.

L'Organismo di Vigilanza valuta le Segnalazioni pervenutegli, anche in forma anonima, e può convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante, ove conosciuto, per ottenere maggiori informazioni, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione, anche avvalendosi delle strutture aziendali.

Accertata la fondatezza della segnalazione anche nel rispetto della P90 – Policy Whistleblowing: gestione delle segnalazioni, l'Organismo:

- per le violazioni poste in essere dal personale dipendente, ne dà immediata comunicazione per iscritto alla Funzione/Direzione aziendale competente per l'avvio delle conseguenti azioni disciplinari;
- per violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte di figure dirigenziali e/o apicali, ne dà immediata comunicazione all'Amministratore Delegato;
- per violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte dell'Amministratore Delegato, ne dà immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione;
- per violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte del Consiglio di Amministrazione nella sua interezza, ne dà immediata comunicazione al Socio.

4.7 FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il D.Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle Direzioni/Funzioni della Società, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

A tale proposito devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni (c.d. "Flussi informativi"):

- su base periodica, una serie di informazioni, dati, notizie e documenti che costituiscano deroghe e/o eccezioni rispetto alle procedure aziendali provenienti dalle singole Direzioni/Funzioni, previamente identificati e revisionati su base periodica dall'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo;
- nell'ambito delle attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza, ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche, previamente identificati dall'Organismo e formalmente richiesti alle singole Direzioni/Funzioni.

Deve essere altresì comunicata all'Organismo di Vigilanza su base occasionale ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio-reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo (c.d. "Segnalazioni"). A tale riguardo, si rinvia al paragrafo precedente.

Oltre alle informazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di suoi apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- notizia di avvio di verifiche fiscali sulla Società da parte dell'Amministrazione finanziaria o della Guardia di Finanza, nonché aggiornamenti sull'evoluzione e sulla chiusura dell'accertamento o del contenzioso, anche in relazione ad eventuali segnalazioni alla Procura della Repubblica per contestazioni penalmente rilevanti;
- informativa periodica tramite incontro con la Direzione Finanziaria circa gli adempimenti fiscali e dichiarativi, nonché notizia di questionari o richieste di documentazione ricevuti dall'Amministrazione finanziaria e relativo esito;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001 e posti presuntivamente in essere nello svolgimento delle mansioni lavorative;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, modifiche statutarie o dell'organigramma aziendale e di quello della sicurezza sul lavoro;
- gli esiti delle eventuali azioni intraprese a seguito di segnalazione scritta dell'Organismo di Vigilanza di accertata violazione del Modello, l'avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello, nonché i provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni;
- segnalazione di infortuni gravi (qualsiasi infortunio con prognosi iniziale di 40 giorni e, in ogni caso, la cui durata sia superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti, collaboratori di Adecco Italia, e più genericamente a tutti coloro che abbiano accesso alle strutture della Società;
- presunte violazioni del Codice di Condotta.

L'Organismo, con il supporto della Società, definisce le modalità di trasmissione di tali informazioni, dandone comunicazione alle Direzioni/Funzioni tenute al relativo invio.

Si precisa che la Società di è dotata di una policy dedicata alla gestione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza (P193). La presente policy ha lo scopo di:

- fornire ai componenti dell'OdV gli strumenti conoscitivi necessari per assolvere al proprio ruolo in maniera efficace e puntuale;
- assicurare le condizioni per un'efficace ed effettiva azione di monitoraggio e controllo per le aree di attività a rischio reato al fine di agevolare l'OdV nello svolgimento dell'attività di costante vigilanza sull'adozione, attuazione ed aggiornamento del Modello;
- identificare un processo idoneo per la ricezione e gestione da parte dell'OdV delle segnalazioni riferibili alle violazioni del Modello Organizzativo e del Codice di Condotta del Gruppo Adecco, inoltrate da dipendenti, collaboratori, prestatori di lavoro anche in somministrazione, clienti, fornitori e parti terze.

In particolare, i suddetti flussi informativi potranno essere trasmessi all'Organismo di Vigilanza attraverso i canali indicati al precedente paragrafo 4.7, segnatamente: l'indirizzo di posta elettronica odv@adecco.it, nonché l'indirizzo postale fisico dell'OdV presso la Società (“Organismo di Vigilanza di Adecco Italia Holding S.p.A. Via Tolmezzo n. 15, Milano, 20132 – all'attenzione del Presidente dell'Organismo di Vigilanza”).

L'omesso invio di informazioni all'Organismo di Vigilanza integra violazione del presente Modello.

Tutte le informazioni, la documentazione, ivi compresa la reportistica prevista dal Modello, e le segnalazioni raccolte dall'Organismo di Vigilanza – e allo stesso pervenute - nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, devono essere custodite a cura dell'Organismo in un apposito archivio, anche digitale, istituito presso la sede del Società e conservate per dieci anni.

5 IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

5.1 PRINCIPI GENERALI

La definizione di un sistema disciplinare e sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello e dei principi del “Codice di Condotta Aziendale”, costituisce condizione

necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.

La Società intende assicurare l'efficace attuazione del Modello anche attraverso una specifica politica di prevenzione della commissione degli illeciti che induca ad assumere comportamenti conformi alle leggi vigenti, e, al contempo, trasparenti, corretti e leali.

A tal fine, Adecco Holding ha adottato il “**Regolamento in materia di sanzioni disciplinari derivanti dalle violazioni del modello ex D.Lgs. n. 231/2001**” (di seguito, il “**Regolamento Disciplinare**”), approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il Regolamento Disciplinare allegato al presente Modello, ne costituisce parte integrante ed è da considerarsi qui integralmente richiamato; detto Regolamento istituisce un adeguato apparato di sanzioni che si applica, nel rispetto della normativa vigente, alle violazioni concernenti le norme comportamentali e procedurali che, nel loro insieme, formano il Modello di Adecco Holding, nonché disciplina la procedura di accertamento delle violazioni e di applicazione delle conseguenti sanzioni.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Le sanzioni comminabili, in particolare ai soggetti non dipendenti della Società, sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore.

In generale, le violazioni possono essere classificate nei seguenti comportamenti:

- comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni aziendali;
- comportamenti che integrano una trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni di Adecco Holding, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato.

Il procedimento sanzionatorio è in ogni caso rimesso alla Direzione/Funzione e/o agli organi societari competenti.

Sono garantiti i principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata nel rispetto dei seguenti criteri:

- gravità della violazione commessa;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia dell'autore;
- prevedibilità dell'evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari;
- altre particolari circostanze che caratterizzino la violazione.

Adecco Italia Holding aderisce al vigente Contatto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi ed al vigente Contatto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.

È, dunque, a tali regolamentazioni che occorre fare riferimento, in via generale, per l'individuazione delle misure sanzionatorie connesse alla violazione del Modello che rappresentano, a tutti gli effetti, illeciti disciplinari.

Sul piano procedurale si applica l'art. 7 della legge n. 300 del 20.05.1970 (Statuto dei lavoratori) e le normative contrattuali sopra richiamate.

L'esistenza di un sistema disciplinare e sanzionatorio connesso al mancato rispetto del Modello e del "Codice di Condotta Aziendale" è stata resa nota ai Destinatari attraverso i mezzi ritenuti più idonei dalla Società. In particolare, con riguardo al Regolamento Disciplinare, il documento si trova pubblicato sulla *intranet* aziendale.

5.2 MISURE SANZIONATORIE NEI CONFRONTI DEGLI AUTORI DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO

5.2.1 SANZIONI PER I DIPENDENTI CON QUALIFICA DIRIGENZIALE

In relazione al personale dipendente con qualifica dirigenziale, si applica, secondo i principi meglio definiti nel Regolamento Disciplinare, quanto previsto per legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dirigenti di aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi, ivi compresa la risoluzione del rapporto di lavoro quando la violazione commessa e accertata sia tale da ledere il vincolo fiduciario sottostante il rapporto di lavoro.

In relazione al personale dipendente appartenente alla categoria “Quadri Direttivi” e alle aree impiegarizie trovano applicazione le sanzioni previste dal Contatto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.

Per l'indicazione delle specifiche misure disciplinari applicabili ai dipendenti con riferimento alle violazioni del Modello e Codice di Condotta, si rinvia al “Regolamento in materia di sanzioni disciplinari derivanti dalle violazioni del Modello ex d.lgs. n. 231/2001”, disponibile sulla intranet aziendale.

5.2.2 SANZIONI PER I COLLABORATORI

L'inosservanza - da parte dei collaboratori - delle disposizioni e delle procedure previste nel Modello, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, e dei principi stabiliti nel “Codice di Condotta Aziendale”, determina, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà della Società di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 231/2001.

5.2.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di violazione accertata del Modello o del “Codice di Condotta Aziendale” da parte di uno o più Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, e spetterà al Consiglio di Amministrazione assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale.

In particolare, in caso di violazione di lieve entità da parte di uno o più amministratori, l'organo amministrativo potrà procedere direttamente all'irrogazione della misura sanzionatoria del richiamo formale scritto e, in caso di violazioni reiterate, della revoca delle procure conferite.

In caso di violazioni di rilevante entità dirette in modo univoco ad agevolare ovvero a commettere un reato ricompreso nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, da parte di uno o più amministratori, le misure sanzionatorie (quali a mero titolo di esempio, la sospensione temporanea dalla carica e, nei casi più gravi, la revoca dalla stessa) saranno adottate dal Socio.

5.2.4 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI APICALI

In ogni caso, anche la violazione dello specifico obbligo di vigilanza sui sottoposti gravante sui soggetti apicali e l'omessa comunicazione all'Organismo di Vigilanza di violazioni del Modello o del “Codice di

Condotta Aziendale” di cui si abbia conoscenza comporteranno l’assunzione, da parte della Società, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione, da una parte, alla natura e gravità della violazione commessa e, dall’altra, al ruolo e responsabilità dell’apicale medesimo.

5.2.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI AVVENTI RAPPORTI CONTRATTUALI/COMMERCIALI

L’inoservanza dei principi sanciti nel “Codice di Condotta Aziendale” da parte di coloro che intrattengano rapporti contrattuali, commerciali o che, a qualsiasi titolo, entrino in relazione d'affari con la Società, potrà determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico contratto, la risoluzione dello stesso, ferma restando la facoltà di Adecco Holding di richiedere il risarcimento dei danni alla stessa derivati da detti comportamenti, ivi inclusi quelli conseguenti all’applicazione delle misure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 231/2001.

Ne deriva che i menzionati contratti contemplano una clausola nella quale il terzo contraente si impegna a rispettare i principi sanciti nel “Codice di Condotta Aziendale”, con la conseguenza che, in caso di violazione, il rapporto contrattuale potrà essere risolto per inadempimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 cod. civ.

6 DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO

6.1 FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, la Società ha definito un programma di formazione finalizzato a garantire una corretta divulgazione e conoscenza del Modello e delle regole di condotta in esso contenute, nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento, tipologia e periodicità, in ragione del diverso livello di coinvolgimento delle stesse nelle attività a rischio per tipologia, approfondimento e periodicità.

In particolare, Adecco Holding promuove la diffusione e la conoscenza del proprio Modello e dei principi contenuti nel “Codice di Condotta Aziendale” nei confronti dei Destinatari grazie alla collaborazione:

- tra l’Organismo di Vigilanza e la Direzione Risorse Umane & Organizzazione per quanto attiene i rapporti con i dipendenti e i partner delle convenzioni interne;
- tra l’Organismo di Vigilanza e *Purchasing & Real Estate* con riguardo alle relazioni intercorrenti con i fornitori, i consulenti esterni e i locatori;
- tra l’Organismo di Vigilanza e *Events&Partnership* con riguardo alle relazioni intercorrenti con i partner delle sponsorizzazioni.

In termini generali, nei confronti di tutti i dipendenti sottoposti a direzione e vigilanza della Società, collaboratori e Amministratori dovrà essere svolta un’attività informativa e formativa sui temi inerenti la responsabilità amministrativa degli enti (comprensiva anche dei contenuti salienti del “Codice di Condotta Aziendale”) in favore della Società.

L’attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse di volta in volta inserite nell’organizzazione aziendale. A tale proposito, le relative attività formative sono previste e concretamente effettuate sia al momento dell’assunzione che in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti e/o modifiche del Modello.

Adecco Holding eroga formazione continua e obbligatoria a tutti i dipendenti, compresi i neo-assunti, non solo in ambiti strettamente attinenti alla cosiddetta “compliance 231” ma anche con riguardo ad argomenti e tematiche comunque connesse agli obiettivi di prevenzione del Decreto, quali, a titolo esemplificativo, quelli concernenti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

La partecipazione alle attività formative è obbligatoria per tutti i dipendenti sottoposti a direzione e vigilanza della Società ed Amministratori e deve essere registrata dal dipartimento *Learning & Development*, tenendone traccia per almeno 10 anni.

L'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con il dipartimento *Learning & Development*, definisce inoltre ulteriori e specifiche attività formative a favore dei soggetti che, secondo l'organizzazione della Società, svolgono funzioni nelle attività sensibili identificate al paragrafo 3.1.

Eventuali attività informative nei confronti di partner commerciali, consulenti esterni e fornitori della Società, circa le prescrizioni del “Codice di Condotta Aziendale” sono definite nell'ambito di una specifica procedura redatta in collaborazione con il Dipartimento *Purchasing & Real Estate*, con l'*Events&Partnership* e la *Direzione Risorse Umane*.

Si precisa che il Gruppo si è dotato di un *tool informatico* (“*Steele Tool*”) che attesta e traccia la presa visione – da parte di tutti i dipendenti – del “Codice di Condotta Aziendale” e delle policy di volta in volta ritenute più rilevanti in termini di rispetto della compliance.

In relazione alla comunicazione del Modello, Adecco Holding si impegna a:

- diffondere il presente Modello nel contesto aziendale attraverso la pubblicazione sulla intranet aziendale;
- organizzare specifici incontri formativi con il *Top Management* nell'ambito del quale illustrare il D.Lgs. 231/2001 e, di volta in volta, le integrazioni introdotte dal legislatore, e le conseguenti modifiche al Modello.

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito della funzione di impulso all'adeguamento del Modello, propone la realizzazione di iniziative di formazione ed informazione affinché le modifiche apportate siano prontamente diffuse e conosciute dai Destinatari.

A tale fine, la Società si cura di fornire, tempestivamente, ai diversi Destinatari gli aggiornamenti e le modifiche apportate al Modello.

Le attività di comunicazione e di formazione periodica sul Modello sono oggetto di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza.

7 ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Costituiscono responsabilità del Consiglio di Amministrazione della Società l'adozione, l'aggiornamento, l'adeguamento e qualsiasi altra modifica del Modello conseguente a:

- significative violazioni delle previsioni del Modello;
- identificazione di nuove attività sensibili e processi sensibili/strumentali alla commissione del reato, connesse all'avvio di nuove attività da parte della Società, o variazioni di quelle precedentemente individuate;
- mutamenti dell'assetto organizzativo della Società;
- identificazione di possibili aree di miglioramento del Modello riscontrate dall'Organismo di Vigilanza a seguito delle periodiche attività di verifica e monitoraggio;
- modifiche normative ed evoluzioni dottrinali e giurisprudenziali in tema di responsabilità amministrativa degli enti che abbiano un impatto sul Modello della Società.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza verifica l'adeguatezza del Modello intesa quale effettiva capacità dello stesso di prevenire la commissione dei reati rilavanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e pertanto, anche sulla base delle risultanze delle attività svolte, segnalerà al Consiglio di Amministrazione la necessità di procedere alla modifica e/o aggiornamento del Modello stesso.

—PARTE SPECIALE—

PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Omissis